



# COMUNE DI CASSACCO

Provincia di Udine

Codice Fiscale : 80007390307 -- Partita I.V.A : 01010880308

Piazza A. Noacco 1 - C.A.P. : 33010

**Ufficio Tecnico - Sezione Manutenzioni**

Tel. 0432 – 852811 ----- Fax 0432 – 853412 ----- E-mail PEC : [comune.cassacco@certgov.fvg.it](mailto:comune.cassacco@certgov.fvg.it)

E-mail : [manutenzioni@comune.cassacco.ud.it](mailto:manutenzioni@comune.cassacco.ud.it) --- E-mail : [remo.zanini@comune.cassacco.ud.it](mailto:remo.zanini@comune.cassacco.ud.it)

## **Determinazione nr. 49 Del 15/03/2018**

OGGETTO : Impegno di spesa per lavori di riparazione caldaia termica presso un appartamento locato nell'edificio denominato "Ex Tian" – Ditta : Tecnobruciatori 1 da Udine.-

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Area Tecnica - Tecnico Manutentiva)**

#### **PREMESSO :**

- **Che** l'Amministrazione comunale ha locato l'unità immobiliare catastalmente censita al Foglio N° 8 - Particella N° 319 - Subalterno N° 12, sita nell'immobile di proprietà comunale denominato "Edificio Ex Tian", ubicato nel Capoluogo in Piazzetta Tian N° 4/8, (Giusto contratto di locazione N° 784 S.P. del 28.06.2013 - Locataria Sig.ra N.B.);
- **Che** recentemente é stato nuovamente segnalato da parte della locataria, Sig.ra N.B., il difettoso funzionamento della caldaia termica per la produzione dell'acqua calda e del riscaldamento nell'appartamento in parola;
- **Che** da una verifica tecnica é stato individuato un guasto nella "Scheda di gestione" di detta caldaia termica;
- **Che** la riparazione e riattivazione della caldaia termica in argomento spetta al Comune di Cassacco in quanto trattasi di intervento di "Straordinaria manutenzione";
- **Che** la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal decreto legge 06.07.2012, N° 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, N° 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede :
  - a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri di qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, (art. 26 - Comma 3° della legge 23.12.1999, N° 488 ed art. 1 - Comma 449 della legge 27.12.2006 N° 296). La violazione di tale obbligo determina ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del Decreto Legge 95/2012 (Legge N° 135/2012) e dell'art. 11 - Comma 6° del Decreto Legge N° 98/2011 (Legge N° 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
  - b) l'obbligo per tutte le pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di energia elettrica, telefonica fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburante rete ed extra rete, (art. 1 - Commi 7-9 Decreto legge N° 95/2012, convertito in Legge N° 135/2012);
  - c) l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. N° 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, (art. 1 - Comma 450 della legge N° 296/2006, come modificato dall'art. 7 - Comma 2° del Decreto Legge N° 52/2012, convertito in Legge N° 94/2012). Anche in tal caso la

violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del richiamato D.L. 95/2012;

- **Che** in data 19 aprile 2016, a seguito pubblicazione sulla gazzetta ufficiale N° 91, è entrato in vigore il D.Lgs 18.04.2016, N° 50, (Nuovo Codice dei Contratti), recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- **Che** in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo N° 56 del 19.04.2017, contenente disposizioni correttive al D.Lgs N° 50 del 18 Aprile 2016, e che le medesime sono entrate in vigore il 20 Maggio 2017;

**VISTI** in particolare i seguenti articoli del richiamato D.Lgs 18.04.2016 N° 50, così come coordinati ed implementati dal citato D.Lgs 56/2017 recanti disposizioni, tra l'altro, in merito all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 :

- ✓ Art. 32 – Comma 14°;
- ✓ Art. 36 – Comma 2° - Lettera a);
- ✓ Art. 37 – Comma 1°;
- ✓ Art. 32 – Commi 9° e 10°;
- ✓ Art. 32 – Comma 2°;

**ATTESO** che, nel caso de quo, si tratta di un affidamento di un importo inferiore a €. 40.000,00.- e trova applicazione quanto previsto all'art. 37 – Comma 1° del Decreto Legislativo 50/2016, ("Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione e forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38."

**DATO ATTO** che, in applicazione dell'art. 36 – Comma 2° - Lettera a), del citato D.Lgs 56/2017 è possibile applicare la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

**PRESO ATTO** che alla luce delle norme sopra citate, sussiste la possibilità di procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dei lavori di manutenzione/riparazione/forniture, etc. di cui trattasi, anche al di fuori dei richiamati strumenti di e-procurement;

- **Che** l'art. 62 della L.R. 17 luglio 2015, N° 18 fissa l'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1 gennaio 2016;

- **Che** all'art. 1 – Comma 501 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene introdotta la possibilità di affidamenti "autonomi", senza l'obbligo di ricorso alle "Centrali di Committenza", in relazione ai procedimenti di acquisto per lavori, servizi e forniture fino ad €. 40.000,00.- per tutti i Comuni;

- **Che** all'art. 1 – Commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene previsto che il ricorso al mercato elettronico diviene obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da €. 1.000,00.- (imponibili), e sino alla soglia comunitaria;

- **Che** da una ricerca di mercato i lavori in questione avranno un costo inferiore ad €. 1.000,00.- (I.V.A. esclusa);

**DATO ATTO** che trattasi di particolari e specifici lavori, consistenti principalmente nella sostituzione di materiali di ricambio originali, nel controllo dell'impianto termico, nonché avvio e prove di verifica regolare funzionamento, e che tali lavori non sono individuati ed individuabili nei sopra richiamati strumenti telematici;

**RITENUTO** pertanto di procedere nell'affidamento dei lavori di cui trattasi, direttamente a ditta specializzata nel settore, (Servizio Tecnico autorizzato Riello);

**PRESO ATTO** nel contempo, della necessità di procedere celermente nella manutenzione/riparazione della caldaia termica in parola, in quanto trattasi di lavori inderogabili ed indispensabili al fine di assicurare il riscaldamento dell'appartamento di cui trattasi;

- **Che**, al fine di quantificare l'onere da sostenersi per la riparazione della caldaia termica in argomento, per le vie brevi veniva richiesto preventivo di spesa alla ditta Tecnobruciatori 1 – Via Caccia 94 – 33100 Udine, specializzata in tale tipologia di lavori, avendo la medesima il “Servizio Tecnico Autorizzato Riello”

**VISTO** il seguente preventivo di spesa, trasmesso dalla sopra richiamata ditta Tecnobruciatori 1 da Udine, pervenuto in data 15.03.2018 ed assunto al protocollo generale di arrivo al N°. 1749, dove per l'esecuzione dei seguenti lavori viene evidenziata la sotto esposta spesa :

➤ Sostituzione scheda di gestione della caldaia Mod.  
Riello Nuova Residence 24 Ki – Verifiche pressione gas  
in statica/dinamica e corretto funzionamento :

Totale imponibile	€.	294,00.-
I.V.A. al 22%	€.	64,68.-
		-----
<b>T O T A L E</b>	€.	<b>358,68.-</b>

**DATO ATTO** che la citata ditta Tecnobruciatori 1 ha svolto negli anni passati analoghi interventi dimostrando puntualità ed assumendo un comportamento diligente e collaborativo, nonché contattata per le vie brevi si é resa disponibile ad eseguire i lavori de quo nell'arco di qualche giorno;

**VERIFICATO** che la richiamata ditta Tecnobruciatori 1 risulta regolare con il “DURC”, (giusta certificazione recante il protocollo N°. INAIL\_10180411 del 15.01. 2018 e scadente il 15.05.2018);

**DATO ATTO** altresì che :

- a) si versa nella situazione di esercizio provvisorio del Bilancio ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (D.Lgs 118/2011 – D.Lgs 126/2014);
- b) la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 163 – Comma 3° del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- c) l'importo rispetta il limite dei dodicesimi fissato dal 5° Comma del richiamato art. 163 del D.Lgs 267/2000;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale N°. 1 del 11.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2003, con la quale nelle more dell'approvazione del Bilancio 2018-2020, si procedeva nell'attribuire ai singoli servizi le competenze e la gestione delle risorse finanziarie, sulla base del Bilancio 2017 – 2019, approvato ed aggiornato nel corso dell'esercizio 2017 con le relative variazioni, dando atto nel contempo che veniva individuata nella figura del Sindaco la posizione di Responsabile e Posizione Organizzativa dei servizi nelle varie aree in cui é articolato l'Ente, ed in via vicaria in caso di assenza o impedimento del Sindaco nell'assessore e Vice-Sindaco Sig. Assaloni Vannes;

**ATTESO** che il contratto conseguente al presente provvedimento non é soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32 – Comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 – Comma 2 – lett. a);

**PRESO ATTO** altresì, che all'intervento in parola é stato attribuito il seguente numero di “CIG” : ZB222C86DE, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge N°. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

**VISTO** il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di incaricare la ditta **TECNOBRUCIATORI 1** – Via Caccia 94 – 33100 Udine, dei lavori elencati alle premesse, finalizzati alla riparazione e riattivazione della caldaia termica presente in un

appartamento locato alla Sig.ra N.B. – Catastalmente censito al Foglio N° 8 – Mappale N° 319 – Subalterno N° 12, sito nel Capoluogo in Piazzetta Tian N° 4/8, nel complesso immobiliare denominato “Edificio Ex Tian”, alle condizioni, modalità, termini e clausole di cui al preventivo di spesa trasmesso dalla stessa ditta, pervenuto in data 15.03.2018 ed assunto al protocollo generale di arrivo al N° 1749, nonché presente pr ovvedimento.-

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA  
Posizione Organizzativa – Il Sindaco  
- Baiutti Ornella -

2) di dare atto che trattasi di spesa indifferibile e non suscettibile di frazionamenti in dodicesimi, in quanto la fornitura e sostituzione dei materiali di ricambio de quo è indispensabile al fine di assicurare il funzionamento di detta caldaia termica, (garantendo pertanto il dovuto riscaldamento dell'appartamento e nel contempo la produzione dell'acqua calda), e che la medesima spesa rientra nelle previsioni di cui al 3° Comma dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. , nonché rispetta il limite dei dodicesimi fissato dal 5° Comma del medesimo articolo.-

3) di impegnare la complessiva somma di €. 358,68.- (I.V.A. al 22% inclusa) a favore della sopra richiamata ditta TECNOBRUCIATORI 1 da Udine, risultante dal seguente conteggio :

• Totale Imponibile per fornitura materiali e manodopera :	€.	294.00.-
• I.V.A. al 22% su imponibile :	€.	64,68.-
		-----
T O T A L E	€.	358,68.-

4) di imputare la sopra richiamata complessiva spesa di €. 358,68.- al Capitolo N° 1538 (M. 1 – P. 5) del Bilancio di previsione 2017/2019 – Esercizio Finanziario 2018, che offre la dovuta disponibilità.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ZANINI p.i. Remo -



PARERI ai sensi art. 153 - Comma 5° del d.lgs 267/2000 :  
Parere favorevole in ordine alla  
regolarità tecnico-contabile :

PIVIDORI Rag. Loretta